


N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI  
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  
dal **25 MAR 2016** al .....  
Data, .....  
Il Responsabile del servizio .....

F. n. 212



**COMUNE DI FAVARA**  
Tel. 0922/448111 - fax 0922/31664  
www.comune.favara.ag.it  
P.O. n. 1 "AREA AMMINISTRATIVA"

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1**

**DETERMINAZIONE DI SETTORE** n. 24 data 14/03/2016  
**DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE** n. 217 data 22-03-2016

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa. Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Zambito Marsala Antonio sottoposto a procedimento penale n. 1846/09 Mod 20 - notizie di reato n. 1983/09 R. G.

**IL RESPONSABILE DI P.O. 1**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto lo statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;  
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:  
a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;  
b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4Z";  
Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;  
Richiamati altresì:  
- la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 27/12/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Premesso che:  
- il dipendente Zambito Marsala Antonio è stato sottoposto ad indagini nell'ambito del procedimento penale n. 1846/2009 R.G. Mod. 20 - notizie di reato n. 1983/2009 R. G., presso il Tribunale di Agrigento, Ufficio del G.I.P., per il reato di cui agli artt. 640, 485 c. p. per fatti commessi in qualità di dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Favara;

Il predetto procedimento si è concluso con provvedimento del 14/02/2013, con il quale si è disposta l'archiviazione del procedimento in argomento per insostenibilità dell'accusa in giudizio. Il suddetto provvedimento è divenuto irrevocabile in data 19/03/2013 giusta attestazione del Funzionario Giudiziario della cancelleria del Tribunale di Agrigento;

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5367/2004, condividendo l'orientamento maturato da detto Organo in sede consultiva, ha riconosciuto la possibilità del rimborso delle spese legali per procedimenti penali, civili o amministrativi sostenuti da un dipendente per fatti inerenti all'esercizio delle sue funzioni anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istruttoria. Sarebbe, infatti, irragionevole e fonte di una ingiustificata disparità di trattamento riconoscere il rimborso delle spese legali a chi, pur avendo subito il rinvio a giudizio (il che presuppone la valutazione, sia da parte del pubblico ministero sia del g.i.p., della idoneità degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari a sostenere l'azione penale), ha successivamente ottenuto una pronuncia di proscioglimento, e negare tale rimborso a colui in relazione al quale, già nella fase delle indagini preliminari, sia stata riconosciuta l'infondatezza della notizia di reato con la conseguente inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa. Accade sovente che la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e l'ordinanza del G.I.P. che l'ha disposta si ricollegano alla classica situazione di inidoneità probatoria a sostenere l'accusa in giudizio; descrivono chiaramente tale situazione le parole usate dalla Corte Cost. (sent. n. 88/1991) con riferimento all'art. 125 disp. att. C.p.p.: «il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale al dire che, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato è, sul piano processuale, infondata». Per altro verso, qualora il pubblico amministratore/dipendente restasse esposto all'onere di sobbarcarsi gravosi oneri per la propria difesa in giudizio a seguito della presentazione di una qualsiasi denuncia/esposto, dalla quale segue obbligatoriamente l'avvio delle indagini preliminari, ne risulterebbe, all'evidenza, gravemente menomata la imparzialità ed il buon andamento della stessa attività amministrativa. Non è chi non veda infatti le disastrose conseguenze che potrebbero verificarsi in ordine all'imparziale ed ordinato svolgimento dell'attività amministrativa, ove il pubblico funzionario/amministratore dovesse operare sotto il perenne timore di essere assoggettato alle onerose spese necessarie alla propria difesa in giudizio, in seguito alla presentazione di un qualsivoglia atto di denuncia o esposto presentato all'autorità giudiziaria. Successivamente, a far chiarezza è intervenuta la sentenza n. 23904/2007, della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la quale è stata affrontata la problematica della refusione delle spese legali in caso di archiviazione del procedimento penale. In particolare, la Suprema Corte, nel richiamare la citata sentenza n. 5367/2004, ha ritenuto che la rimborsabilità delle predette spese sia possibile qualora il dipendente sia stato assolto da qualsiasi giudizio di responsabilità occorsogli per causa di servizio e sul presupposto dell'effettiva mancanza di un qualsiasi conflitto d'interessi fra lo stesso e l'amministrazione, presupposto da valutarsi alla stregua della statuizione definitiva che esclude ogni profilo di responsabilità, non solo penale ma anche disciplinare del soggetto interessato. In caso di archiviazione del procedimento il supremo Organo ha sostenuto che tale provvedimento può essere adottato nel caso in cui risulti infondata la notizia di reato ai sensi dell'art. 408 c.p.p.;

-con nota del 22/9/10/2014, prot. n. 41518, il dipendente Zambito Marsala Antonio ha trasmesso copia del provvedimento della conclusione del procedimento in argomento e parcella spese legali sostenute in relazione al predetto procedimento redatta dal proprio difensore ammontante a complessivi € 1.634,39;

**Dato atto** che la normativa in materia (art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000, ed art. 24 della L. R. n. 30/2000 ed in precedenza, in termini pressoché analoghi, l'art. 16 del D.P.R. 01/06/1979, l'art. 22 del D. P. R. 25.06.1983 N. 347 e l'art. 67 del D.P.R. 13.05.1987 N. 268) riconosce il diritto al rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti di Enti Locali, implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente qualora i medesimi siano stati assolti con la formula ampia e liberatoria.

**Dato atto**, altresì, che in base all'ordinamento espresso dalla giurisprudenza (cfr T.A.R. Sicilia sez. III n. 318 del 21/02/2001, C.G.A. n. 324 del 3/07/2001; Cass. Civ. Sez. Un. N. 3413 del 13/02/2008) il rimborso delle spese legali richiesto "ex post" cioè a seguito dell'esito del giudizio, risulta ammissibile ove rispondente a parametri di obiettiva congruità (Parere Corte dei conti Lazio n. 37 del 22.03.2011);

**Accertata**, alla luce delle superiori disposizioni legislative ed orientamenti giurisprudenziali, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali richieste dal Dipendente Zambito Marsala Antonio in quanto;

L'esito del giudizio penale svoltosi a carico del predetto dipendente si è concluso con provvedimento del 14/02/2013, con il quale si è disposta l'archiviazione del procedimento in argomento per insostenibilità dell'accusa in giudizio;

Il suddetto provvedimento è divenuto irrevocabile in data 19/03/2013 giusta attestazione del Funzionario Giudiziario della cancelleria del Tribunale di Agrigento;

L'assenza di conflitto di interessi con l'ente che, alla luce dell'archiviazione citata non lascia trasparire alcuna residuale ed eventuale responsabilità di tipo disciplinare o contabile a carico del predetto dipendente;

I fatti e gli atti che hanno determinato l'attivazione del procedimento penale in questione a carico del dipendente Zambito Marsala Antonio per i quali quest'ultimo ha richiesto il rimborso delle spese legali,

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data ..... L'addetto al servizio finanziario



**MANDATI EMESSI**

Numero	Data	Importo	Note

Ritenuto, pertanto, di corrispondere al Dipendente Zambito Marsala Antonio la somma di € 1.595,90 a titolo di rimborso spese legali sostenute in relazione al procedimento penale n. 1846/2009 R.G. Mod. 20 - notizie di reato n. 1983/2009 R. G., presso il Tribunale di Agrigento, Ufficio del G.I.P., per il reato di cui agli artt. 640, 485 c. p. per fatti commessi - in qualità di dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Favara, definito con provvedimento del 14/02/2013, con il quale si è disposta l'archiviazione del procedimento in argomento per insostenibilità dell'accusa in giudizio è divenuto irrevocabile in data 19/03/2013 giusta attestazione del Funzionario Giudiziario della cancelleria del Con Vista la determinazione n. 40 del 27/01/2016, del Responsabile della P. O. n. 1, con la si è proceduto all'impegno di spesa della somma di € 1.595,90, con imputazione al cap. 10060/01 del bilancio di previsione 2016, denominato "Rimborso spese legali", con impegno n. 2 ai fini della corresponsione di dette somme al Zambito Marsala Antonio, a titolo di rimborso spese legali sostenute in relazione al procedimento penale definito con il provvedimento del 14/02/2013,

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.595,90 (leggasi euro millecinquecentonovantacinque/90), corrispondente all'impegno preso n. 2/2016, a favore del dipendente di seguito indicato:

PROFESSIONISTA	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodice simi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno
Zambito Marsala Antonio - Via C/da Sant'Anna Gerlando - 92026 - Favara		€ 1.595,90	----	10060/1	n. 2 del 27/01/2016

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 364/2010, dopo l'avvenuta liquidazione della somma di cui sopra, residua la somma di Euro zero.
- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.)

Data 16.03.2016

